

Repubblica e Cantone Ticino  
Dipartimento delle istituzioni

## La Sezione degli enti locali

statuendo sull'istanza 16 febbraio 2017 del Comune di Magliaso postulante l'approvazione del nuovo Regolamento comunale per il servizio di distribuzione dell'acqua potabile (Regolamento);

preso atto che:

- il Regolamento in parola è stato adottato dal Consiglio comunale il 19 dicembre 2016;
- la pubblicazione ha avuto luogo a norma di legge;
- nessun ricorso è stato interposto e il diritto di referendum non è stato esercitato.

Visto il preavviso favorevole 15 marzo 2017 dell'Ufficio della protezione delle acque e dell'approvvigionamento idrico.

Rilevato quanto segue nel merito dei singoli articoli:

### **Art. 52 cpv. 1 – Prelievi di punta anormali e forniture speciali soggette ad autorizzazione**

Si procede d'ufficio alla correzione del rinvio ivi citato poiché errato:

"...con elevate punte di consumo, come da art. 50, deve essere oggetto..."

Dato quanto sopra;

richiamati gli artt. 186 e segg. LOC, in particolare l'art. 188 cpv. 3 LOC in tema di tassa di giudizio, e il Regolamento del Consiglio di Stato sulle deleghe di competenze decisionali del 24 agosto 1994,

### **r i s o l v e :**

1. È approvato il nuovo Regolamento comunale per il servizio di distribuzione dell'acqua potabile del Comune di Magliaso con la correzione d'ufficio evidenziata nei considerandi.
2. La tassa di giudizio relativa alla presente decisione, pari a fr. 200.-- (duecento), è a carico del Comune di Magliaso.
3. Sono riservati i diritti dei terzi.
4. Contro la presente decisione è dato ricorso al Consiglio di Stato nel termine di 30 (trenta) giorni dall'intimazione.

5. Intimazione e comunicazione a :

- Municipio del Comune di Magliaso, 6983 Magliaso.

Invio interno a:

- Ufficio della protezione delle acque e dell'approvvigionamento idrico, (dt-spaas@ti.ch);
- Segreteria generale del Dipartimento delle istituzioni, (di-sg@ti.ch).

**PER LA SEZIONE DEGLI ENTI LOCALI**

Il Capo Sezione:

E. Genazzi



La Capo Ufficio amministrativo  
e del contenzioso:

C. Biasca

